

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UN-MEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

Sopprimerlo.

1. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

***1. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** Grandi, Fumagalli, Crucianelli, Pisa, Folena, Melandri, Calzolaio.

Sopprimere il comma 1.

***1. 7.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla missione fino alla fine del periodo con le seguenti: alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour.

1. 6. Fumagalli, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Melandri, Calzolaio, Deiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale *Enduring Freedom* ed alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* ad essa collegate, è posto a disposizione dell'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF* previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione *Enduring Freedom* ed alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 5. Fumagalli, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Pisa, Folena.

Sopprimere il comma 2.

***1. 4.** Grandi, Pisa.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 8. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 9. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8.

1. 10. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 5126 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

Sopprimerlo.

2. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. Per la tutela della sicurezza e della operatività del personale civile e militare partecipante alla missione di cui agli articoli 1 e 2, è vietato il ricorso a servizi armati forniti da ditte private ed è altresì fatto divieto di ogni forma di

esternalizzazione dei compiti e delle funzioni operative e logistiche di pertinenza delle forze armate.

- 2. 01.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 5126 – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.

2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

- 3. 2.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 3.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

(A.C. 5126 – Sezione 7)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 4.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e

2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Indennità di missione).

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — *(Trattamento missioni all'estero)*. 1. A decorrere dal 1° dicembre 2004, l'indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all'estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1, allegata alla presente legge.

2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in cui rientra l'area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.

3. Le misure dell'indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del

personale militare, con decreto interministeriale emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA 1 (ART. 4-bis).

Indennità giornaliera per missioni fuori del territorio nazionale.

Grado	Area di operazioni		
	A	B	C
Ten. Generale	170	225	240
da Colonnello a Gen. Divisione	165	210	225
da Maresciallo capo a Ten. Colonnello	154	195	215
da Carabiniere a M.llo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria	127	165	180

(Valori espressi in euro).

- 4. 01.** Molinari, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Calzolaio, Crucianelli, Minniti, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

(A.C. 5126 – Sezione 8)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 5.**

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

(A.C. 5126 – Sezione 9)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 6.**

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 6.**

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimerlo.

6. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

(A.C. 5126 – Sezione 10)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 7.**

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d),

5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: agli articoli 1, commi aggiungere le seguenti: 1, 2.

***7. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: agli articoli 1, commi aggiungere le seguenti: 1, 2.

***7. 2.** Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

7. 3. Deiana, Mantovani, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli appartenenti alle forze armate impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni ed operazioni militari, non finalizzate alla difesa del territorio nazionale, possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio ed il contesto operativo

della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.

7. 4. Deiana, Mantovani, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 5126 – Sezione 11)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 8.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS,

del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate presso la popolazione civile dei paesi interessati.

1-ter. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 1. Calzolaio, Molinari, Minniti, Ruzzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini, Papini, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della difesa presenta entro il 28 febbraio del 2005 una relazione analitica sulle misure adottate per le finalità indicate nel comma precedente, comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature acquistate e alle

convenzioni sottoscritte con enti e strutture esterne alla Difesa.

8. 2. Pinotti, Angioni, Ruzzante, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Al personale civile e militare che risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione da uranio impoverito sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

8. 3. Deiana, Mantovani, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Misure di prevenzione e sostegno*). — 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

2. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone l'erogazione di contributi, a carico di *Difeassist*, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel Fondo speciale di

parte corrente dello Stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 01. Molinari, Calzolaio, Minniti, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini, Papini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Commissioni interministeriali di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria*). — 1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA, per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate presso la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 02. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Misure per la tutela della salute*) — 1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1, sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni, sull'ambiente e sulle popolazioni civili, elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi

del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 03. Calzolaio, Minniti, Molinari, Ruzante, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Intini.

(A.C. 5126 – Sezione 12)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 9.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

(A.C. 5126 – Sezione 13)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si interpreta nel senso che sono comprese anche le situazioni originate da ogni atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che sia conseguenza di gravi minacce, rivolte allo Stato italiano o ai suoi cittadini da organizzazioni terroristiche, connesse all'impegno di contingenti militari italiani in operazioni internazionali.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e tra-

smette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. — 1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

10. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole da: , connesse fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 400.000;

al comma 3, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 400.000.

10. 1. Governo.

(A.C. 5126 – Sezione 14)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 11.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 5126 – Sezione 15)ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONE

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5126 – Sezione 16)ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLE COMMIS-
SIONI IDENTICO A QUELLO DEI PRO-
PONENTI

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 160, RECANTE PROROGA DELLA
PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI (5088)**

(A.C. 5088 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Interventi straordinari in aree contaminate). – 1. Il Ministro dell'ambiente collabora con il Comitato di valutazione *post* bellica dell'UNEP.

2. D'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero degli affari esteri promuove un'iniziativa internazionale per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per lo studio e l'informazione sui possibili effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sulle popolazioni locali.

2. 01. Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non è punibile il militare che, avendo verificato *in loco* finalità della missione diverse rispetto a quelle per le quali aveva sottoscritto l'ingaggio, rifiuta

di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

10. 4. Deiana, Mantovani, Pisa, Cento, Bulgarelli, Cima, Alfonso Gianni, Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Tutela sanitaria del personale militare). – 1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

4. All'onere derivante dall'attuazione presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 04. Minniti, Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 02. Ruzzante, Pinotti, Angioni, Calzolaio, Minniti, Molinari, Ranieri, Melandri, Crucianelli, Sereni, Spini, Pisa, Lumia, Folena, De Brasi, Tanoni, Cabras, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Grandi, Fumagalli, Deiana, Intini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis (Monitoraggio ambientale). — 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo in prossimità delle basi USA e NATO presenti nel territorio italiano, con particolare riguardo alla base USA di Santo Stefano a La Maddalena, dove transitano unità navali che operano in appoggio alle missioni internazionali di cui al presente decreto, anche con misurazioni di torio 234 e uranio 238.

10. 03. Calzolaio, Melandri, Crucianelli, Pisa, Folena, Grandi, Fumagalli, Deiana.

Sopprimerlo.

14. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Vertone, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio.

(A.C. 5088 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5088 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.11 Minniti, e sugli articoli aggiuntivi 2.01 Calzolaio, 10.01 (*nuova formulazione*) Minniti, 10.02 Ruzzante, 10.03 Calzolaio, 10.04 Minniti, 10.05 Calzolaio, 10.06 e 10.07 Deiana, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5088 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

ARTICOLO 1.

(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 2.

(Organizzazione della missione).

1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ARTICOLO 3.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 4.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2,

comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:

a) *Joint Forge* in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e *Fyrom* e *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in Fyrom;

d) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;

e) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UN-MEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

ARTICOLO 5.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4,

comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, per la quale è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo